

STATUTO

Titolo I

Origini

Nell'anno 1909 è stata fondata in Rovereto la società "Asilo infantile Clementino Vannetti" per iniziativa di un comitato promotore, costituitosi allo scopo di realizzare la costruzione di un asilo infantile destinato ad accogliere bambini di lingua italiana dai tre ai sei anni, residenti entro il territorio parrocchiale di S. Maria.

Lo statuto venne approvato il 19 dicembre 1909.

Dopo un primo periodo di attività nella canonica di S. Maria, con il contributo deliberato dal Consiglio comunale, le offerte raccolte dal comitato promotore e il contributo del I.R. Ministero per il culto e l'istruzione, venne eretto il nuovo asilo, sede dell'attuale.

Il 17 aprile 1910, venne eletto il primo Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: Candelpergher ing. Osvaldo, Chiesa Gustavo, Depellegrin don Giacomo, Grillo avv. Ruggero, Masotti Osvaldo e Sartori Riccardo.

Il consiglio scolastico per il Tirolo, il 28 ottobre 1910 autorizza l'apertura dell'attività nella nuova sede.

Nel 1939 con R.D. 14 settembre, l'Asilo Infantile "Clementino Vannetti" veniva dichiarato Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza ai sensi della L. 17.7.1890, n. 6972.

L'Asilo è stato condotto dalle suore di Maria Bambina fino al 1968, dal 1969 al 1983 da personale misto e dal 1984 solo da personale laico.

Il Consiglio di Amministrazione, pur mantenendo la sua natura

volontaristica, nel corso degli anni, ha svolto con competenza e costanza il proprio ruolo al fine di curare un regolare funzionamento didattico e amministrativo della scuola. I membri dell'attuale consiglio in carica, soci fondatori della associazione, attenti all'evoluzione dei tempi e aperti a nuove sperimentazioni hanno curato altresì la completa ristrutturazione dell'edificio scolastico adeguandolo non solo da un punto di vista strutturale, ma prevedendo anche spazi particolari dove hanno potuto prendere avvio mirati progetti educativi, anche in collaborazione con altre istituzioni territoriali.

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione "Scuola Materna Clementino Vannetti" con sede in Rovereto (TN), via S.Maria, 58.

L'associazione non persegue scopi di lucro.

Art. 2- SCOPO

Essa ha lo scopo di accogliere, secondo le disposizioni di legge, i bambini fino all'inizio dell'obbligo scolastico e di promuovere lo sviluppo, la crescita culturale e la socializzazione, assicurando una concreta realizzazione del diritto allo studio nel rispetto del primario compito di istruzione ed educazione che compete alla famiglia.

L'Associazione assicura che la Scuola svolga attività educativa, e si impegna a far crescere ogni bambino come soggetto sereno, attivo nella relazione con i pari e con gli adulti, aiutandolo a sviluppare modi nuovi e gradualmente più completi di elaborare il pensiero, a maturare altresì nella curiosità, imparando ad esprimere bisogni e sentimenti. Particolare rilievo assume una didattica indiretta nella promozione del gioco, delle attività

costruttive e di vita pratica.

L'Associazione promuove forme di sperimentazione didattica e di ricerca innovativa, avvalendosi di personale specializzato e/o in collaborazione con altre istituzioni scolastiche.

Essa può attivare servizi all'infanzia complementari alla scuola, così come altre attività connesse e/o accessorie e/o strumentali a quelle principali.

L'Associazione favorisce la partecipazione diretta dei genitori e di altre componenti della comunità per promuovere una cultura educativa rispondente ai valori della società civile.

Art. 3 - ISCRIZIONI E FREQUENZA

La scuola accoglie tutti i bambini, con priorità per i residenti nella zona d'utenza e nel territorio del Comune di Rovereto, per i quali venga richiesta l'iscrizione, secondo quanto stabilito dalla legge.

Per l'iscrizione, la frequenza, i servizi di mensa e di trasporto valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - MEZZI

I mezzi per ottenere lo scopo sono:

- il patrimonio dell'Associazione;
- le quote sociali che sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- lasciti, legati, donazioni, a favore dell'Associazione che saranno accettati dal Consiglio Direttivo;
- i finanziamenti e/o contributi pubblici e privati;
- gli introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- gli introiti da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita alla normativa sul volontariato, tra cui attività commerciali e produttive marginali.

Gli utili o gli avanzi di gestione, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, tra gli associati, ma dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5- SOCI

Sono soci ordinari:

I genitori e i legali rappresentanti dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola, la cui adesione è accolta dal Consiglio Direttivo, che si impegnano ad accettare il presente Statuto e che versano entro il termine annuale stabilito la quota sociale;

Le persone fisiche maggiorenni la cui richiesta di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo, che si impegnano ad accettare il presente Statuto e che versano entro il termine annuale stabilito la quota sociale;

Le persone giuridiche che hanno versato entro il termine annuale stabilito la quota sociale, la cui adesione è accolta dal Consiglio Direttivo, previa consegna della delibera dell'organo preposto a tale richiesta con l'indicazione del nome del legale rappresentante, delle persone autorizzate a rappresentarlo ed integrato con copia dell'atto costitutivo e dello statuto del richiedente.

L'eventuale diniego di adesione espresso dal Consiglio Direttivo dovrà essere motivato e sarà appellabile al Collegio degli arbitri.

Sono soci Benefattori:

- Le persone fisiche o giuridiche che donano una tantum beni mobili e/o immobili di valore rilevante, persone fisiche o giuridiche che abbiano reso alla Scuola servizi o prestazioni di rilievo; la qualità di socio benefattore si acquista con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri componenti.

Sono soci di diritto:

- la Parrocchia di S. Maria di Rovereto nella persona del Parroco pro-tempore o suo delegato;
- il Comune di Rovereto, nella persona del Sindaco pro-tempore o suo rappresentante;

Sono soci fondatori coloro che hanno presenziato e sottoscritto il presente atto costitutivo con lo Statuto.

Lo status di socio, come la quota associativa, non può essere trasmesso a terzi né per atto inter vivos né per atto mortis causa ed è esclusa la temporaneità della qualifica di socio alla vita associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

Ogni socio ha i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto, in particolare: partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali, di prendere visione del bilancio annuale e di presentare al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte relative alla gestione sociale. Ogni socio ha diritto di voto in Assemblea.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

Ogni socio ha i doveri attribuiti dallo Statuto, in particolare: di versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, contribuire gratuitamente al buon andamento dell'Associazione, collaborando

nell'opera educativa dei bambini, nel rispetto del presente Statuto, rispettando le deliberazioni degli organi sociali, di cui, se chiamato, è tenuto ad accettare le cariche. Inoltre, i soci hanno il dovere di tenere un comportamento conforme allo spirito dell'Associazione e di difendere sempre il buon nome dell'Associazione.

Art. 8 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

1. decesso;
2. recesso volontario del socio dichiarato per iscritto ed inviato con lettera raccomandata o consegnata personalmente al Consiglio Direttivo;
3. per esclusione, deliberata dalla maggioranza qualificata (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio per inadempienza degli obblighi associativi, o che, con il suo comportamento o con le sue azioni commesse entro o fuori dall'Associazione reca detrimento alla stessa o al suo buon nome, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, oppure perda i requisiti previsti per l'ammissione.

I Soci esclusi possono ricorrere con le modalità previste nell'art. 20 del presente Statuto.

Art. 9 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

- il Revisore dei Conti
- il Collegio degli Arbitri

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea generale dei soci ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata su richiesta dello stesso Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante spedizione di lettera per posta o altro mezzo idoneo a raggiungere il socio; l'avviso, comunicato almeno 5 giorni prima, deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea; vi può essere indicata, inoltre, la data di un'eventuale seconda convocazione che può aver luogo trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, tenuto conto delle eventuali deleghe; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.

Quando l'assemblea è riunita in seduta straordinaria per la modifica dello Statuto è richiesta per validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti

degli aventi diritto al voto.

Art. 11 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, o quando la maggioranza dell'Assemblea lo richiede, l'Assemblea elegge fra i soci chi deve presiederla.

All'inizio di seduta il Presidente propone all'Assemblea la nomina di un Segretario e di due Scrutatori.

All'Assemblea generale dei soci partecipano con diritto di voto anche i membri del Consiglio Direttivo in carica.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da una persona delegata dallo stesso.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

Ogni socio ha diritto ad un voto ed è ammessa la partecipazione per delega scritta da socio ad altro socio; tali deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti; ogni socio non può avere più di una delega. In caso di parità nel voto prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Art. 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea ordinaria spettano le seguenti attribuzioni:

- approvare il bilancio preventivo;
- approvare entro 4 mesi il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale della scuola coincidente con l'anno scolastico, che inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo, salvo comprovati impedimenti

non imputabili o prevedibili dalla normale gestione: in questi casi il bilancio può essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo; nominare i membri del Collegio dei Revisori; eleggere gli arbitri come previsto dall'art. 20 del presente Statuto;

- approvare le relazioni del Consiglio Direttivo e decidere sulle linee programmatiche dell'Associazione.
- approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

All'assemblea straordinaria spettano le seguenti attribuzioni:

- apportare modifiche allo Statuto sociale;
- decidere sullo scioglimento dell'Associazione.

Se richiesto dalla normativa, i bilanci sono resi pubblici, nei modi e nelle forme stabilite.

Art. 13 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di n. 7 componenti

- n. 5 soci eletti dall'Assemblea di cui n. 2 tra i soci fondatori o tra soci da loro indicati;
- n. 2 membri di diritto e precisamente:
 - un rappresentante del Comune di Rovereto
 - un rappresentante del Parroco di S. Maria

Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Eventuali surroghe avvengono per i membri elettivi secondo l'ordine dei

voti ottenuti in sede di elezione assembleare.

Il Consiglio ha facoltà di cooptare, senza diritto di voto, persone competenti in grado di contribuire alla migliore funzionalità degli organi e del servizio scolastico.

Art. 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta:

- eleggere il Presidente, il Vicepresidente e nominare il Segretario verbalizzante;
- accettare i soci e fissare l'ammontare delle quote sociali e il termine per il loro versamento; i soggetti interessati ad acquisire la qualità di socio dovranno versarla successivamente alla presentazione della domanda di ammissione a socio e alla relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
- decidere in merito alla cessazione dei soci; attuare i deliberati dell'Assemblea;
- accettare lasciti, legati, donazioni;
- curare l'amministrazione dell'Associazione, la gestione del servizio scolastico e degli altri eventuali servizi all'infanzia, provvedendo alla manutenzione, all'acquisto, conservazione e rinnovo di attrezzature e arredamento, garantendo l'idoneità igienica e didattica dei locali della scuola, curandone anche la stipula degli atti relativi;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- assumere il personale, con titolo di studio richiesto dalla normativa vigente, con trattamento economico e giuridico secondo le norme di legge

e il contratto collettivo di lavoro applicabile;

- vigilare sul rispetto nell'azione educativa dei principi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- definire eventualmente i regolamenti dei servizi da sottoporre all'Assemblea;
- curare la gestione del servizio mensa e degli altri servizi attivati secondo le vigenti disposizioni in materia;
- decidere l'ammissione gratuita o agevolata dei bambini di famiglie in disagiate condizioni economiche;
- provvedere agli adeguamenti normativi secondo le indicazioni degli organi previsti dalla vigente legislazione;
- curare il regolare funzionamento didattico e amministrativo della scuola dell'infanzia nel rispetto delle competenze del Comitato di Gestione;
- esaminare le proposte che pervengono dal Comitato di Gestione in materia di sua competenza;
- vigilare sul regolare funzionamento del Comitato di Gestione invitandolo ad eliminare le cause di irregolarità, provvedendo a scioglierlo per gravi e persistenti irregolarità o per mancato funzionamento, promuovendo poi le operazioni per la sua costituzione;
- ogni altro compito sia di ordinaria che straordinaria amministrazione e gestione che rientrano nell'oggetto sociale.

Art. 15 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio si tengono di norma a scadenza mensile ed ogni qualvolta che il Presidente, o il suo sostituto, o almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso ne ravvisino la necessità.

La seduta è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri, compreso il Presidente o il suo sostituto, e le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti alla seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo devono astenersi dal partecipare alle decisioni riguardanti operazioni nelle quali siano interessati loro familiari.

Le deliberazioni risultano dal verbale firmato da tutti i presenti.

E' facoltà del Consiglio Direttivo decidere di attribuire procure speciali e/o generali su tutte le materia di sua competenza anche a singoli membri dello stesso Consiglio o a persone esterne quando ve ne sia la necessità.

Art. 16 - ASSENZE E DIMISSIONI

L'assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute determina la decadenza da consigliere.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio spetta al Presidente di convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci, cui compete il diritto di accettare o respingere le dimissioni e il dovere di procedere eventualmente al rinnovo del Consiglio.

Art. 17 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ne ha la firma sociale. Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e attuarne le decisioni;
- dirigere l'attività sociale, coordinando l'esercizio delle competenze dei singoli organi;
- riferire sull'attività sociale e sul servizio scolastico al Consiglio

periodicamente e, su mandato del Consiglio, all'Assemblea dei soci;

- tenere rapporti con autorità, enti pubblici e verso terzi;
- adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

E' facoltà del Presidente attribuire a uno o più membri del Consiglio Direttivo temporanei compiti di direzione dell'attività sociale e la tenuta di rapporti esterni e/o interni all'Associazione.

Art. 18 ó REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti, è nominato dall'Assemblea e dura in carica un triennio.

Controlla la gestione dell'Associazione, accerta l'esattezza delle scritture contabili e del bilancio e vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto.

Il revisore deve assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e deve quindi essere invitato; i suoi accertamenti e rilievi devono essere trascritti in apposito verbale.

Art. 19 - COLLEGIO DEGLI ARBITRI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci, tra i soci e tra gli organi di essa circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, delle deliberazioni sociali, o concernenti comunque rapporti sociali o attività inerenti il patto associativo, saranno devolute all'esclusiva competenza di tre arbitri, soci dell'Associazione, eletti dall'Assemblea.

Gli Arbitri decidono, inoltre, in merito a eventuali ricorsi che dovessero

essere presentati dai soci esclusi; i soci possono ricorrere, per iscritto, entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione, al Collegio degli Arbitri.

Gli Arbitri hanno i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il loro verdetto deve essere accettato inappellabilmente. Essi durano in carica tre anni.

I soci con l'accettazione dello Statuto si impegnano anche alla presente clausola compromissoria.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il voto.

Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione e conseguente chiusura della Scuola, per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione stessa verrà devoluto al Comune di Rovereto per essere destinato a fini di pubblica utilità.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto vale quanto stabilito dal C.C. e dalle norme vigenti in materia di organizzazioni di volontariato e di enti non commerciali.

